



Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI  
IL COMITATO NAZIONALE

19 OTT. 2017

Roma, .....

Prot. n. 1069/ALBO/PRES

Spett.le  
Associazione "Responsabili Tecnici Ambientali"  
Via dei Lincei, 54  
00147 Roma (RM)  
e-mail: [info@responsabilitecnici.it](mailto:info@responsabilitecnici.it)

Alla c.a. del Presidente  
Ing. Nicola G.Grillo

**OGGETTO:** Chiarimenti in merito alla figura del responsabile tecnico.

Con riferimento alla nota del 18 settembre 2017 si precisa quanto segue.

Il responsabile tecnico è figura prevista ai fini dell'iscrizione all'Albo; detta figura, già contemplata dal DM 406/98, è in atto prevista dalla norma primaria (art 212, comma 15, D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 205/1010) e regolamentata dal DM 120/2014, nonché dalle delibere applicative del Comitato nazionale n.6 e n.7 del 30 maggio 2017. Tale figura, si ribadisce, riguarda esclusivamente le imprese obbligate all'iscrizione all'Albo, tra le quali non sono annoverate le imprese che gestiscono impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

In ordine alla richiesta alle imprese che gestiscono impianti di dotarsi di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti dal DM 120/2014 e dalle delibere n.6 e n.7/2017, è appena il caso di ricordare che, relativamente alla gestione di impianti:

- a. Il D.Lgs 22/97 ha previsto l'iscrizione all'Albo, con valore di abilitazione, per lo svolgimento delle attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e per la gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, previsione successivamente confermata dal D.Lgs. 152/2006. L'iscrizione per dette attività è stata regolamentata dal D.M. 406/98 e, in attuazione dello stesso decreto, dalla delibera del Comitato nazionale n.3 del 16 luglio 1999, con la quale sono stati fissati i requisiti dei responsabili tecnici per ogni categoria e relative classi d'iscrizione (le categorie 6 e 7 sono relative alle attività in esame)
- b. Il D.Lgs 205/2010, di modifica del D.Lgs 152/2006, non ha più previsto l'obbligo d'iscrizione all'Albo per lo svolgimento delle attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e per la gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti. Pertanto, dalla data in vigore di tale decreto legislativo (25 dicembre 2010), sono state abrogate ipso iure le categorie 6 e 7 previste dal DM 406/98, e, per la parte de qua, la delibera del Comitato nazionale n.3 del 16 luglio 1999, in quanto disposizioni non più compatibili con la novellata previsione legislativa.

Per quanto sopra, né il D.M.120/2014, né le delibere n. 6 e 7 del 30 maggio 2017 possono in alcun modo attestare il permanere dei requisiti del responsabile tecnico dell'impianto oggetto dell'autorizzazione ex art.208, D.Lgs 1152/06.

IL PRESIDENTE  
Dott. Eugenio Onori

